

È quanto ha statuito con sentenza la Corte dei conti della regione Sicilia

Ctu, il perito in ritardo è tenuto a pagare i danni

DI ANTONIO G. PALADINO

Il consulente tecnico d'ufficio che tarda senza alcuna ragione il deposito della consulenza, oltre che a ignorare l'importanza della funzione di giustizia cui è stato chiamato, viene meno ai doveri che allo stesso incombono a seguito dell'accettazione dell'incarico. Per questi motivi, se a causa di questa negligenza, il ministero della giustizia è stato costretto a rifondere il danno per equa ripara- zione a causa dell'eccessiva durata del processo, ai sensi della cosiddetta legge Pinto, il relativo danno patrimoniale subito dall'amministrazione giudiziaria deve essergli addebitato per colpa grave. È quanto ha statuito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, nella motivazione della sentenza n.1760 depositata il 17 maggio 2006, con la quale ha riconosciuto colpevole del danno erariale causato al ministero della giustizia, un geometra che, nominato consulente tecnico d'ufficio in un procedimento civile, ha ritardato per ben sei anni, fino a quando non gli è stato revocato l'incarico, la redazione della perizia tecnica richiestagli. Ritardo ingiustificabile che ha così attivato la procedura di

equa ripara- zione ex legge n.89/2001 da parte dei ricorrenti, che si sono così visti riconosciuto il diritto a essere risarciti con oltre 4000 euro.



Somma versata dall'amministrazione giudiziaria che però il collegio della magistratura siciliana ha ritenuto addebitabile al negligente comportamento del consulente tecnico, ripristinando pertanto il vulnus causato al pubblico erario.

Il ctu, si legge nella sentenza, che pur avendo avuto fissato il termine del deposito entro 90 giorni dal relativo giuramento, ha messo in atto «un'intollerabile stasi», costringendo il giudice istruttore a disporre di ripetuti rinvii, sino a quando, e siamo a otto anni dalla data del giuramento, l'incarico non veniva revocato.

Il consulente ha sicuramente posto in atto un comportamento denotato da colpa grave poiché, invece di procedere senza indugio allo svolgimento dell'attività demandata, ignorando così l'importanza della funzione che gli era stata affidata, ha posto in essere un inammissibile ritardo che ha così causato l'inevitabile soccombenza dell'amministrazione giudiziaria. Pertanto, posto che non sussistono dubbi in capo alla condotta omissiva del ctu che ha causato un danno all'erario, il collegio prosegue che non tutto il danno deve essergli addebitato, in quanto non appare concepibile che «si consenta supinamente il mantenimento di un incarico di ctu, e lasciarlo inadempito per così tanto tempo, senza che siano adottati, da parte di chi di dovere, dei provvedimenti ai fini di una tempestiva revoca».

Appare quindi verosimile, si deduce dalle righe della sentenza, che esiste una possibilità che comportamenti omissivi di altri soggetti abbiano inciso sulla produzione del danno erariale e pertanto, a fronte di un danno quantificato in 4200 euro, al geometra deve essere addebitata la rifusione di 3 mila euro. (riproduzione riservata)